

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01779/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2019, proposto da

Maria Galluccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Di Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Mina Giovinazzo non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento n. 0012374 del 29.07.2019 reso dal Direttore Generale del Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I Risorse umane e affari generali, con il quale la ricorrente, inserita nella graduatoria di merito del 10.07.2019 relativa concorso di cui al D.D. n. 1546 del 7.11.2018 recante "Concorso straordinario per

titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018, è stata esclusa per presunta carenza dei requisiti di accesso indicati all'art. 3 comma 1 del citato bando nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, per i motivi di cui in premessa;

nonché per

- accertare in capo alla sig.ra Galluccio Maria il requisito delle due annualità di servizio utile ai fini della partecipazione al concorso di cui al D.D. n. 1546 del 7.11.2018;

- e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, a porre in essere gli atti necessari a consentire l'inclusione della ricorrente nella graduatoria regionale finale per la Calabria del concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018,

- condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per illegittima esclusione dalla procedura concorsuale oggetto di gravame.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distarsi in favore del procuratore antistatario per anticipo fattone.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa

Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato alle amministrazioni resistenti;
- che la notifica alla controinteressata non è andata a buon fine e parte ricorrente chiede la remissione in termini;

Considerato:

- che l'esito negativo della notificazione del ricorso non dipenda da causa imputabile al notificante, il quale ha correttamente indicato il nome di battesimo sulla relata della notifica poi riportata erroneamente nella cartolina di ricevimento della raccomandata;
- che, pertanto, ex art. 44 c.p.a. possa essere concesso termine perentorio per il rinnovo della notifica;
- che debba, alla luce della proposta impugnazione disporsi, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto:

- che la notifica alla controinteressata di ricorso e presente ordinanza debba essere eseguita nelle "forme tradizionali" entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che la notifica ai restanti controinteressati possa essere eseguita per pubblici proclami ex art. 41 co. 4 c.p.a.;
- che essa debba essere disposta secondo le seguenti modalità:

pubblicazione sul sito *web* del Miur, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome delle ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti utilmente collocati nell'allegata graduatoria;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;
- d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
- e) dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento

denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l’elenco dei controinteressati integrati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l’importo che parte ricorrente dovrà versare all’amministrazione onerata della pubblicazione via *web*, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l’attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Dispone, a carico di parte ricorrente, il rinnovo della notifica in favore di Giovinazzo Mina di ricorso e ordinanza entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 2) Dispone, a carico di parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva;
- 2) Rinvia per la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 17.3.2020 ore 9,30.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Arturo Levato, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Goggiamani

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO